

Roma, 9 gennaio 2020

#### Circolare n. 3/2020

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all'estero – Retribuzioni convenzionali per il 2020 – D.M. 11.12.2019, su G.U. n. 5 dell'8.1.2020.

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2020 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

Si rammenta che, in base all'art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l'imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all'estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell'arco di un anno.

Fabio Marrocco Codirettore Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.<u>15/2019</u> Allegato uno I c/lc

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.5 dell'8.1.2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 dicembre 2019

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio 2019, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio

2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019; Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 19 settembre 2019, da ENPAIA con nota del 2 ottobre 2019, da ABI con nota del 3 ottobre 2019, da UGL con nota del 3 ottobre 2019, da CONFETRA con nota del 4 ottobre 2019, da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e C.L.A.A.I., con nota del 7 ottobre 2019, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 27 settembre 2019;

Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, svoltasi il 23 ottobre 2019;

#### Decreta:

#### Art. 1 Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2 Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

## Art. 3 Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

# Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri

### TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2020 SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Operai	I	Fino a 2.030,44	2.030,44
	II	da 2.030,45 a 2.149,66	2.149,66
	III	da 2.149,67 a 2.268,87	2.268,87
	IV	da 2.268,88 in poi	2.388,05
Impiegati	I	Fino a 2.388,05	2.388,05
	II	da 2.388,06 a 2.837,98	2.837,98
	III	da 2.837,99 a 3.287,91	3.287,91
	IV	da 3.287,92 a 3.737,84	3.737,84
	V	da 3.737,85 in poi	4.187,75
Quadri	I	Fino a 4.187,75	4.187,75
	II	da 4.187,76 a 4.983,62	4.983,62
	III	da 4.983,63 a 5.779,50	5.779,50
	IV	da 5.779,51 a 6.575,37	6.575,37
	V	da 6.575,38 a 7.371,23	7.371,23
	VI	da 7.371,24 in poi	8.167,09
Dirigenti	I II III IV V VI VII VIII IX X	Fino a 6.227,03 da 6.227,04 a 7.373,54 da 7.373,55 a 8.520,01 da 8.520,02 a 9.666,48 da 9.666,49 a 10.812,99 da 10.813,00 a 11.959,47 da 11.959,48 a 13.105,96 da 13.105,97 a 14.252,45 da 14.252,46 a 15.398,94 da 15.398,95 in poi	6.227,03 7.373,54 8.520,01 9.666,48 10.812,99 11.959,47 13.105,96 14.252,45 15.398,94 16.545,34